

ARTICOLO 13 Art. 18, comma 9, L. 84/94. - Affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'Articolo 16 L. 84/94, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo

1. La domanda di affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'Articolo 16 L. 84/94, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo, ex art. 18, comma 9, L. 84/94 dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del modello «D6» *“formato cartaceo”* compilato in tutte le sue parti, trasmessa attraverso lo Sportello telematico SUA - a pena di inammissibilità - e corredata della documentazione indicata nell'[Allegato n. 6](#).
2. La domanda di affidamento dovrà, pertanto, essere corredata della documentazione di supporto che consenta all'Amministrazione di valutare le ragioni che sottostanno alla relativa richiesta.
Sarà implementato, su detta documentata richiesta, l'iter istruttorio di rito con:
 - a) rinnovata valutazione da parte dell'Amministrazione sulla permanenza di un interesse pubblico in ordine alla sottrazione del bene stesso al libero uso della collettività;
 - b) accertamenti di rito sul soggetto affidatario mediante verifica dei requisiti del Soggetto richiedente di cui all'[art. 35](#), punto 1 del presente Regolamento;
 - c) verifica del possesso della autorizzazione ex art. 16 L. 84/94;
 - d) verifica che l'attività oggetto della richiesta di affidamento sia oggetto della predetta autorizzazione, sia compresa nel ciclo operativo di cui alla concessione e che non comporti alcuna modifica della concessione in essere;
 - e) acquisizione del parere del Comitato di Gestione ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 8, comma 3, lett. n) e 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94.
3. Resta salva la facoltà di acquisire pareri interni e/o esterni all'AdSP ove ritenuti necessari nell'ambito dell'iter istruttorio.
4. Il Soggetto affidatario – che assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto dell'autorizzazione nel rispetto delle vigenti normative di settore - è obbligato in solido con il concessionario relativamente all'esercizio delle attività autorizzate.
5. L'Affidatario medesimo si obbliga, altresì, a munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza delle altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativi ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti per l'esercizio dell'attività, osservando le relative prescrizioni; in mancanza l'autorizzazione di cui al presente Articolo è *ipso jure* priva di efficacia.
6. L'Autorità concedente, sugli esiti favorevoli dell'istruttoria e nel rispetto dei principi generali di cui all'[art. 11](#) del Regolamento, rilascerà al concessionario l'autorizzazione di che trattasi in conformità della quale l'impresa portuale autorizzata è legittimata a svolgere alcune attività comprese nel ciclo operativo indicate nell'autorizzazione medesima. Trattasi di esternalizzazione ad imprese terze, autorizzate ex art. 16 L. 84/94, di alcune fasi del ciclo operativo senza che ciò incida sul rapporto concessorio che non viene alterato nella sua sostanza e nelle responsabilità del concessionario per l'intero ciclo di lavoro.